



Orbassano li, 29 maggio 2017

Prot.n. 16062

Spett.le
Ca.Di.Fer. S.p.A.
Strada Comunale di None, 2/C
10043 Orbassano

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la società in indirizzo ha presentato in data 21.02.2017 al SUAP del Comune di Orbassano istanza di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 per lo stabilimento sito ad Orbassano in Strada Comunale di None, 2/C;
- il SUAP di Orbassano in data 23.02.2017 ha trasmesso l'istanza in parola agli enti competenti per l'adozione dei provvedimenti di spettanza;
- la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso in data 09.03.2017 la verifica di conformità dell'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento di adozione dell'AUA;

Preso atto:

- dell'adozione da parte della Città Metropolitana di Torino, tramite la determinazione dirigenziale n. 129-7981/2017, dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della società Ca.Di.Fer. S.p.A. sito ad Orbassano in Strada Comunale di None, 2/C;

Vista:

- la vigente normativa in materia così come individuata dal connesso e richiamato provvedimento della Città Metropolitana di Torino;

DISPONE

- 1) la ricognizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Città Metropolitana di Torino, tramite la determinazione dirigenziale n. 129-7981/2017, per lo stabilimento della società Ca.Di.Fer. S.p.A. sito ad Orbassano in Strada Comunale di None, 2/C;

- 2) di dare atto della cogenza e vincolatività delle prescrizioni poste in capo alla società destinataria, disposte dai provvedimenti di cui al numero 1), per l'esercizio delle connesse attività;
- 3) la trasmissione in via telematica del presente provvedimento – unitamente all'Autorizzazione Unica Ambientale così come prodotta dalla Città Metropolitana di Torino – alla società destinataria e agli enti coinvolti nonché, a titolo di riscontro della data di rilascio, alla Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal suo ricevimento o dalla piena conoscenza.

Il Dirigente *ad interim*
Ing. Paolo Carantoni
[Firmato digitalmente]

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

DATA 23/05/2017

129 – 7981 / 2017

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	CA.DI.FER. SPA
Sede legale e sede operativa	Strada Comunale di None, 2/C-ORBASSANO
P. IVA	00870810017
Posizione n.	002935

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

L'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata esercita la messa in riserva e recupero R13/R4 di rifiuti speciali non pericolosi di cui ai p.ti 1.1-1.2-2.1-3.1-3.2-5.1-5.7-5.8-5.16-5.19-6.1-6.2-9.1 e 9.2 del D.M. 5/2/98 e s.m.i., a seguito di iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06, in scadenza al 22/06/2017;

in data 21/02/2017, presentava al SUAP del Comune di Orbassano, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per lo stabilimento sito in ORBASSANO – Strada Comunale di None, 2/C - riferimento pratica nr. 00870810017-21022017-1719 prot. n. 0005415 del 21/02/2017 cod. SIRA 5154;

il SUAP, trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 23/02/2017, prot. n. 22725/BA4/2017;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 29073/LB7/SA/PC del 09/03/2017, comunicava al SUAP l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto;

Considerato che:

il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ne' alla L.R. 40/98 relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale;

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013) sono:

- iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lvo 152/06 e s.m.i.

Acquisito:

il parere Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino, competente in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, anticipato via e-mail in data 16/05/2017, con cui sono state trasmesse *le prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse*.

il parere della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., soggetto competente in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, prot. n. 30113 del 07/04/2017, con cui sono state comunicate *le prescrizioni in materia di scarichi idrici*.

Rilevato che:

per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 fissa il termine di 120 gg, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i.;
- l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013” emessa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943 – 50288/2013 del 17/12/2013 *“Competenze in materia di autorizzazione unica ambientale dell’area risorse idriche e qualità dell’aria e dell’area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale. approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze”*.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della **CA.DI.FER. SPA sede operativa Strada Comunale di None, 2/C – ORBASSANO** per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce:
 - la comunicazione in materia di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
 - l'autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
- 3) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore richiamate agli allegati A (gestione rifiuti), suballegato A (planimetria di riferimento), B (emissioni in atmosfera) e C (scarichi idrici) parti integranti e sostanziali dell'atto medesimo.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione si compone degli Allegati: A, suballegato A, allegato B e allegato C suballegati C1, C2, e C3;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;

- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività dovrà essere comunicata preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio.*

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

SA/PC

Torino, 23/05/2017

Per il Dirigente del Servizio
Il Direttore dell'Area
(D.ssa Paola MOLINA)

Il presente file sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'archivio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 23 Maggio 2017

Il Direttore di Area D.ssa Paola Molina

ALLEGATO A – GESTIONE RIFIUTI

a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., per cui gli è stato attribuito il n. 13/2016. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.

b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
150101 - 150105 - 150106 - 200101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	100	10
150203	1.2: scarti di pannolini e assorbenti	R13	10	1
101112 - 150107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102	2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	10	5
100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4 (*)	24.000 96.000	20.000
100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4 (*)	2.000 8.000	1.000
160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13 R4	100 400	100
160216 - 170402 - 170411	5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	100	10
160118 - 160122 - 160216 - 170401 - 170411	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	1.000	100
160214 - 160216 - 200136	5.16: apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13 R4 (**)	300 200	100
160214 - 160216 - 200136	5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo	R13	500	100


020104 - 150102 - 170203 - 191204 - 200139	6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	100	10
070213 - 120105 - 160119 - 160216 - 160306 - 170203	6.2: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	R13	100	10
030101 - 030105 - 030199 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	100	5
030101 - 030105	9.2: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	100	5

(*) R4: produzione di EOW secondo il disposto del Regolamento UE n. 333/2011 e n. 715/2013, ovvero nel caso dei rottami non identificati nei citati Regolamenti, secondo il disposto del D.M. 5/02/98 e s.m.i.

(**) R4 intesa come operazione di disassemblaggio per la separazione dei componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate e/o produzione di EOW limitatamente alle componenti di ferro, acciaio, alluminio e rame secondo i criteri di cui ai sopraccitati Regolamenti.

L'attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
- la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 2^a;
- l'esercizio dell'attività di recupero R4, nel caso di rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame è ammissibile solo se in possesso delle Certificazioni ai sensi dei Regolamenti UE nn. 333/2011 e 715/2013 in corso di validità,
- la società deve provvedere a mantenere attivi i sistemi di gestione della qualità così come previsto dall'art. 6 dei citati Regolamenti, rinnovando ogni tre anni la certificazione;
- per i rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame soddisfatte tutte le condizioni fissate dal citato Regolamento, la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;
- per i rottami non sopra citati, ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto continuano ad applicarsi i criteri contenuti nel D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
- stante le motivazioni argomentate nella circolare già trasmessa con nota prot. n. 124993/LB/SA del 08/09/2015, non possono essere ritirati rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati;
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione provinciale dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.



Esterno

Elimina

LEGENDA

- GC Caricatore gommato con benna a polipo
- CE Carrello elevatore
- AG Autocarro
- 1.1 Stoccaggio di carta e cartone
- 1.2 Stoccaggio scarti di pannolini e assorbenti
- 2.1 Stoccaggio di rottami di vetro
- 3.1 Stoccaggio di rottame ferroso
- 3.2 Stoccaggio di rottame non ferroso
- 5.1 Stoccaggio parti di veicoli fuori uso bonificati
- 5.7 Stoccaggio cavi elettrici con conduttore di alluminio
- 5.8 Stoccaggio cavi elettrici con conduttore di rame
- 5.16 Stoccaggio apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 5.19 Stoccaggio apparecchi e macchinari post-consumo
- 6.1 Stoccaggio di imballaggi in plastica
- 6.2 Stoccaggio di sfidi, polveri e rifiuti di materiale plastico
- 9.1 Stoccaggio di imballaggi in legno
- 9.2 Stoccaggio scarti di legno

ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

B1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

Considerato che:

- L'Impresa in oggetto svolge attività di recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in rottami di matrice ferrosa e non ferrosa, avvalendosi delle operazioni di taglio a caldo mediante cannello ossi-propano;
- l'operazione di taglio a caldo mediante cannello ossi-propano produce emissioni in atmosfera tali da essere autorizzate;
- L'Impresa in oggetto ha presentato domanda di A.U.A., per la gestione del medesimo impianto a seguito della necessità di rinnovare l'autorizzazione alla gestione rifiuti (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.);
- l'iter autorizzativo in questione comporta il rilascio del titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." e pertanto assoggetta per la prima volta l'Impresa al regime autorizzatorio dell'A.U.A. con il conseguente decorso di 15 anni di validità dell'autorizzazione.

Rilevato che:

- all'interno del progetto presentato a corredo della domanda di A.U.A. vengono descritte le operazioni che sono condotte presso il sito in esame che danno origine alle emissioni in atmosfera;
- tali operazioni consistono nel taglio a caldo mediante cannello ossi-propano volto alla riduzione volumetrica di rifiuti consistenti in rottami di matrice ferrosa e non.

Ritenuto che:

- il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione, (ns. prot. n. 022725/BA4 del 23/2/2017), prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oggi compresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;

B2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";

B3. IMPIANTI E/O ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (per 24 ore/ giorno) CHE DANNO ORIGINE AD EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Taglio con cannello ossi-propano

B4. PRESCRIZIONI

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO

1. Il Gestore deve assicurare che l'attività di taglio con il cannello ossi-propano avvenga sempre sotto costante aspirazione da parte di sistema mobile (carrellato), in modo da limitare il più possibile le emissioni diffuse, costituite principalmente da polveri, disponendo che l'operatore addetto mantenga costantemente il braccio aspirante in prossimità dell'utensile di taglio.
2. Gli effluenti captati dal braccio mobile dovranno essere trattati con sistema filtrante a secco. Il sistema filtrante a servizio del sistema di aspirazione mobile dovrà essere progettato e dimensionato secondo i requisiti della Norma UNI 11304:1 e dovrà essere mantenuto in continua efficienza mediante ispezioni e manutenzioni periodiche.
3. Gli effluenti così trattati potranno essere rilasciati in atmosfera senza un punto di emissione convogliato.
4. Ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti, etc.) deve essere annotata su un apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'Autorità competente per il controllo.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

5. Gli impianti si considerano già in esercizio.
6. Non sono richiesti autocontrolli alle emissioni.

Copia conforme della presente autorizzazione e della documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza, devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

Allegato C – SCARICHI IDRICI

C1 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte terza recante *norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*;
- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modificazioni;
- Statuto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

C2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI REFLUI SCARICATI

L'azienda svolge una attività di commercio di rottami ferrosi e recupero per il riciclaggio di cascami e rottami metallici.

Le acque reflue industriali originate in sito provengono dalle attività di lavaggio dei propri mezzi e vengono scaricate in fognatura previo passaggio impianto di depurazione di tipo fisico.

C3 – PRESCRIZIONI

La Ditta **CA.DI.FER. S.p.A.**, nella persona del proprio Legale Rappresentante nel seguito denominato Gestore dell'impianto (GI), ai sensi degli articoli 107, 108 e 124 del D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 è autorizzata a scaricare in **rete fognaria** le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in **Strada Comunale di None, 2/C – Orbassano (TO)** sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - Limiti qualitativi degli scarichi

È obbligo del Gestore dell'impianto (GI), rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 (vds. Suballegato C1) per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli previsti, in funzione della tipologia di attività che origina lo scarico, dall'art. 47, punto 4) "Scarichi derivanti da attività connesse ai servizi di trasporto" del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, per i quali è fissato il seguente limite[FT1]:

Tabella 3 allegato 9 al Regolamento		
PARAMETRO	u.m.	LIMITE
Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 700
COD	mg/l	≤ 1.000
BOD ₅	mg/l	≤ 800
Ferro come Fe	mg/l	≤ 300
Tensioattivi totali	mg/l	≤ 20

I valori limite in deroga di cui al presente articolo, potranno essere modificati o revocati in relazione alla necessità del Gestore del Servizio Idrico Integrato di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e smaltimento dei fanghi di depurazione. L'eventuale modifica di detti limiti sarà tempestivamente comunicata al GI.

Art. 2 - Condizioni diverse dal normale esercizio

Qualora il GI abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Art. 1 del presente Atto, come nei periodi di avviamento ed arresto dello stabilimento, o in caso interventi programmati di manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento acque reflue, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato (GSII), una deroga a detti limiti. Il GSII, in accordo a quanto previsto dal Regolamento, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà acconsentire alla deroga temporanea (limitatamente ai casi consentiti dal decreto Legislativo 152/2006 e s.m.) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione.

In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al GSII, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

Art. 3 - Mantenimento del pozzetto di ispezione

È obbligo del GI mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, un punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico, in conformità al modello di cui al Suballegato C2 del presente allegato. Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo. Tale punto di ispezione dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria.

Art. 4 Monitoraggio sostanze pericolose[CC2]

Qualora l'insediamento, a seguito di modifiche avvenute nelle lavorazioni o attivazione di nuovi scarichi, produca, trasformi, utilizzi, oppure risultino presenti nei reflui scaricati, le sostanze pericolose comprese nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il GI ha l'obbligo di presentare, con cadenza quinquennale, una dichiarazione riportando i dati relativi al monitoraggio di tali sostanze mediante il modello in suballegato C3.

Art. 5 Attività di controllo

Il GSII è Autorità di controllo per gli scarichi recapitati in rete fognaria.

Il GI si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in particolare:


Tabella 3 Allegato n. 5 Parte Terza del Decreto Legislativo 03/04/06 n. 152
Scarico in rete fognaria

n.	Parametro	u.m.	conc.	n.	Parametro	u.m.	conc.
1	pH	--	5,5-9,5	27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/l	≤2
2	Temperatura	°C	(1)	28	Solfiti (come SO ₃)	mg/l	≤2
3	Colore	--	non percettibile con diluizione 1:40	29	Solfati come (SO ₄)	mg/l	≤1000
4	Odore	--	non deve essere causa di	30	Cloruri	mg/l	≤1200
5	Materiali grossolani	--	Assenti	31	Fluoruri	mg/l	≤12
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤200	32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	≤250	33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤30
8	COD (come O ₂)	mg/l	≤500	34	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤0,6
9	Alluminio	mg/l	≤2,0	35	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤30
10	Arsenico	mg/l	≤0,5	36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤40
12	Boro	mg/l	≤4	37	Idrocarburi totali	mg/l	≤10
13	Cadmio	mg/l	≤0,02	38	Fenoli	mg/l	≤1
14	Cromo totale	mg/l	≤4	39	Aldeidi	mg/l	≤2
15	Cromo VI	mg/l	≤0,20	40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,4
16	Ferro	mg/l	≤4	41	Solventi organici azotati	mg/l	≤0,2
17	Manganese	mg/l	≤4	42	Tensioattivi totali	mg/l	≤4
18	Mercurio	mg/l	≤0,005	43	Pesticidi fosforati	mg/l	≤0,10
19	Nichel	mg/l	≤4	44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	≤0,05
20	Piombo	mg/l	≤0,3		tra cui:		
21	Rame	mg/l	≤0,4	45	-aldrin	mg/l	≤0,01
22	Selenio	mg/l	≤0,03	46	-dieldrin	mg/l	≤0,01
24	Zinco	mg/l	≤1,0	47	-endrin	mg/l	≤0,002
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤1,0	48	-isodrin	mg/l	≤0,002
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤0,3	49	Solventi clorurati	mg/l	≤2
				50	Saggio di tossicità acuta (2)	mg/l	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale




(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(2) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

SEZIONE POZZETTO TIPO



minimo cm. 50
per H>cm. 250
minimo cm. 90



PIANTE POZZETTO TIPO

SUBALLEGATO C2

**TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO
CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO
03/04/2006 n. 152**

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;
- il chiusino di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio sugello;
- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;
- per profondità superiori a m. 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.

